

# **Comune di Cimone**

## **BILANCIO DI PREVISIONE**

**2020-2022**

<p><b>NOTA INTEGRATIVA</b></p>
------------------------------------

## **1. INTRODUZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

La presente nota Integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione e il bilancio, allegato 4/1 al D.Lgs 118/2001 e dell'art. 11 comma 5 del D.Lgs 118/2011.

Si tratta di un documento nel quale devono essere esplicitati i criteri e le modalità di definizione delle poste e dei fondi iscritti nel bilancio medesimo, nonché di tutte le informazioni utili per la dimostrazione della quantificazione delle previsioni, con riferimento ai vincoli normativi, in attuazione dei principi contabili generali.

La nota integrativa vuole arricchire il bilancio di previsione di informazioni, integrandolo con dati quantitativi o esplicativi al fine di rendere maggiormente chiara e comprensibile la lettura dello stesso.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto dei principi contabili generali contenuti nel D.lgs. 118/2011 che trovano applicazione dal 01.01.2017 per i comuni trentini.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2020-2022 rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio, nonché il principio contabile di competenza finanziaria potenziata.

Nel rispetto dei suddetti principi, sono state redatte le previsioni di bilancio prendendo in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste. Il dimensionamento degli stanziamenti è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico e programmatico oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento.

Elemento di significativa novità, che si raccorda anche con l'adozione del Dup, è che le previsioni di spesa sono strettamente funzionali al perseguimento degli obiettivi strategico-operativi contenuti nel Dup.

## TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
+	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019</b>	<b>353.727,34</b>
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	310.560,85
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	1.803.981,24
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	1.780.546,10
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020</b>	<b>687.723,33</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019	310.560,85
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019</b>	<b>377.162,48</b>
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
<b>Parte accantonata</b>		
	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	40.635,30
	ALTRI ACCANTONAMENTI	18.368,05
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>59.003,35</b>
<b>Parte vincolata</b>		
	VINCOLI DERIVATI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI	7.834,09
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>7.834,09</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>	<b>150.622,92</b>
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>159.702,12</b>
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2020</b>		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
<b>Utilizzo quota vincolata</b>		
	UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI	0,00
	UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	0,00
	UTILIZZO VINCOLI DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI	0,00
	UTILIZZO VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	0,00
	UTILIZZO ALTRI VINCOLI	0,00
	<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>

L'Avanzo di Amministrazione sarà soggetto ad un'attenta valutazione sull'effettiva disponibilità a seguito di una verifica puntuale dei residui, in particolare, di quelli attivi.



## **2. ENTRATE E SPESE RICORRENTI E NON RICORRENTI**

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio distingue le entrate e le spese in ricorrenti e non ricorrenti.

A tale proposito le entrate si definiscono ricorrenti se la loro acquisizione è prevista a regime ovvero non ricorrenti qualora la stessa sia limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- condoni;
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi;
- alienazione di immobilizzazioni;
- le accensioni di prestiti;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Analogamente le spese si definiscono ricorrenti, qualora la spesa sia prevista a regime, e non ricorrenti, qualora la stessa sia limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- gli eventi calamitosi,
- le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- gli investimenti diretti,
- i contributi agli investimenti.



### **3. SPESE**

L'articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Al fine di consentire l'analisi coordinata dei risultati dell'azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e il consolidamento anche funzionale dei dati contabili, l'articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede, tra l'altro, che i programmi siano raccordati alla classificazione Cofog di secondo livello (gruppo Cofog), come definita dai relativi regolamenti comunitari.

Nella definizione delle Missioni e dei programmi l'Ente si è attenuto al glossario definito dalla normativa per la sperimentazione che fornisce una descrizione dei contenuti dei singoli programmi di ciascuna missione e i gruppi Cofog, e la relativa codifica, ad essi raccordabili.

### **4. SPESE PER INVESTIMENTI**

Secondo quanto previsto dal Dlgs 118/2011 si riporta in allegato il Piano degli Investimenti, con elenco degli interventi programmati nonché delle relative risorse per farvi fronte.

Ai sensi del punto 9.11.1 e 9.11.6 del Allegato 4.1 del D.lgs 118/2011 si precisa che non si intendono finanziare opere o investimenti mediante ricorso all'indebitamento nel prossimo triennio, dando atto che quelli programmati sono finanziati da entrate in conto capitale (titolo 4). A tal proposito si precisa che tali entrate sono costituite prevalentemente da contributi a rendicontazione.

**ELENCO SPESE DI INVESTIMENTO CON RELATIVI MEZZI DI FINANZIAMENTO ESERCIZIO 2020**

Spesa				Entrata													
Mission e Program ma. Titolo	CAP.	DESCRIZIONE	BILANCIO DI PREVISIONE	AVANZO DI AMMINI- STRAZIONE	FONDO PLURIENNA LE VINCOLATO	CAP.	CTR. P.A.T. su LEGGI DI SETTORE	CAP.	UTILIZZO BUDGET	CAP.	FONDO INVESTI MENTI MINORI	CAP.	CTR. BIM	CAP.	CTR. COMUNE DI TRENTO	CAP.	ALTRI MEZZI A DISPOSIZI ONE
01.11.2	3020	Acquisto di hardware per ufficio	4.700,00			1110		1195	4.700,00								
01.11.2	3021	Acquisto di macchine e attrezzature per ufficio	1.500,00					1195	1.500,00								
01.06.2	3049	Acquisto macchinari e attrezzature serv. Tecnico	3.100,00					1195	3.100,00								
01.06.2	3050	Acquisto macchinari e attrezzature magazzino	2.400,00					1195	2.400,00								
01.06.2	3055	Caserma VVFF, cantiere comunale e parco Rio Va	800.000,00			1110	800.000,00										
01.05.2	3180	Manutenzione straordinaria p.ed. 449 in fraz. Cov	45.000,00					1195	45.000,00								
11.01.2	3225	Ctr. Straordinario ai Vigili del Fuoco	13.200,00					1195	13.200,00								
04.01.2	3241	Acquisto di arredi per scuola materna	8.000,00					1195	8.000,00								
05.01.2	3300	Ctr. Straordinario alla Parrocchia	15.350,00					1195	15.350,00								
09.04.2	3490	Spese manutenzione straord. acquedotto	1.500,00					1195	1.500,00								
14.04.2	3495	Manutenzione straordinaria centralina	1.000,00					1195	1.000,00								
14.04.2	3514	Manutenzione straordinaria fognatura	1.000,00					1195	1.000,00								
12.01.2	3582	Acquisto arredi per asilo-nido	5.000,00					1195	5.000,00								
09.02.2	3600	Manutenzione straordinaria Loc. Zandrana	8.600,00			1219	8.600,00										
09.02.2	3610	Manutenzione straordinaria di parchi e giardini	3.500,00					1195	3.500,00								
09.02.2	3650	Realiz.opere di bonifica parete rocciosa Uen	2.000,00					1195	2.000,00								
10.05.2	3685	Manutenzione strada e viabilità	32.900,00					1195	15.100,00			1250	17.800,00				
10.05.2	3690	Intervento 19 e 40 - lavori socialmente utili	24.650,00					1195	24.650,00								
01.11.2	3020	Acquisto mobili, automezzi e macchinari d'ufficio	9.062,49		9062,49			1195									
01.06.2	3055	Caserma VVFF, cantiere comunale e parco Rio Va	190.218,06		45.474,71	1110	137.702,36	1195	7.040,99								
01.05.2	3180	Manutenzione straordinaria p.ed. 449 in fraz. Cov	2.359,48		2359,48			1195									
08.01.2	3400	Assetto territorio,infrastrutture e urbanistica	19.311,14		3552,64			1195	15.758,50								
09.02.2	3600	Manutenzione straordinaria loc. Zandrana	4.000,00		4000												
09.02.2	3610	Manutenzione straordinaria parchi e giardini	53.115,01		53115,01												
10.05.2	3684	Manutenzione straordinaria illuminaz. Pubblica	2.705,47		2705,47			1195									
		<b>TOTALI</b>	<b>1.254.171,65</b>	<b>0,00</b>	<b>120.269,80</b>		<b>946.302,36</b>		<b>169.799,49</b>		<b>-</b>		<b>17.800,00</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
		<i>di cui da reimputazione anni precedenti</i>	<i>280.771,65</i>	<i>-</i>	<i>120.269,80</i>		<i>137.702,36</i>		<i>22.799,49</i>		<i>-</i>		<i>-</i>		<i>-</i>		<i>-</i>



## 5. ENTRATE

### LE ENTRATE TRIBUTARIE

Le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, sono stanziare nel Bilancio di previsione 2020 – 2022 con i seguenti importi:

	2020	2021	2022
Titolo I	130.500,00	130.500,00	130.500,00

A seguito della riclassificazione introdotta dall'armonizzazione contabile, nelle entrate tributarie, a differenza degli anni passati, viene ricompresa la voce relativa al 5 per mille.

### IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)

L'imposta immobiliare semplice (IMIS), grazie alle competenze i cui all'art. 80 comma 2 dello Statuto di autonomia, è stata istituita con la Legge provinciale n. 14 del 30/12/2014, che ne ha fissato la decorrenza sul territorio provinciale all'01/01/2015.

L' IM.I.S. (imposta immobiliare semplice) si sostituisce alle imposte precedenti, istituite con legge statale, I.M.U. (imposta municipale unica) e T.A.S.I. (tassa sui servizi indivisibili); questi ultimi tributi e l'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), disciplinati dalle norme statali, dal 2015 trovano, sul territorio provinciale, applicazione solamente in sede di accertamento per le annualità pregresse non ancora prescritte.

Il presupposto dell'IM.I.S. è la proprietà di immobili o la titolarità di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi.

La base imponibile è costituita dal valore degli immobili determinato applicando al valore catastale un moltiplicatore stabilito dalla legge provinciale.

La legge fissa già le aliquote da applicare alle basi imponibili, ma consente ai comuni di aumentarle o ridurle, entro limiti fissati.

L'intero gettito dell'IM.I.S. è incassato dal comune, diversamente dall'I.M.U. che prevede invece la devoluzione diretta allo Stato del gettito degli immobili censiti nella categoria catastale D. Ciò tuttavia nella sostanza non determina una maggior entrata per i comuni trentini rispetto agli altri comuni d'Italia in quanto lo Stato opera un accantonamento a valere sulle devoluzioni del gettito dei tributi erariali alla Provincia pari al gettito stimato derivante dall'imposta degli immobili censiti nella categoria catastale D; accantonamento che la Provincia "recupera" quasi in toto dai Comuni mediante una corrispondente diminuzione del fondo perequativo.

La normativa provinciale, fissando le aliquote standard, ha riconosciuto discrezionalità ai comuni. In una corretta visione di sistema, i Protocolli d'intesa in materia di finanza locale 2015, 2016 e 2017 hanno tuttavia sostanzialmente definito una manovra tributaria degli enti locali a valenza provinciale. Sono state infatti definite e concordate aliquote standard, uniformi sul territorio provinciale, avendo a riferimento il panorama economico e finanziario che i comuni si sono impegnati a rispettare.

Il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritto in data 8 novembre 2019, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno confermato, in materia di IMIS, le aliquote agevolate, le deduzioni e le compensazioni previste per l'anno 2019.

Conseguentemente e coerentemente l'Amministrazione comunale intende confermare le aliquote previste nell'anno 2020, come da tabella sotto riportata, che garantiscono, da una parte, il

raggiungimento di un equilibrio di bilancio e dall'altra un contenimento della pressione fiscale a carico delle attività economiche e delle famiglie:

- Aliquota standard del 0,00 per mille per l'abitazione principale, fattispecie assimilate non rientranti categoria catastale A1, A8 o A9 e loro pertinenze;
- Aliquota del 3,5 per mille per l'abitazione principale, fattispecie assimilate rientranti categoria catastale A1, A8 o A9 e loro pertinenze con una detrazione di € 341,52.-;
- Aliquota standard del 5,5 per mille per fabbricati A10, C1, C3 e D2;
- aliquota standard del 7,9 per mille sulla base imponibile, calcolata ai sensi di legge, dei fabbricati ad uso non abitativo Categoria D1, D3, D4, D6, D7, D8 e D9;
- aliquota standard del 8,95 per mille sulla base imponibile, calcolata ai sensi di legge, degli altri fabbricati e per le aree fabbricabili;
- aliquota dell'1 per mille per i fabbricati strumentali all'attività agricola con una deduzione di Euro 1.500,00.= dalla rendita catastale;
- aliquota del 2 per mille per i fabbricati strutturalmente destinati a scuola paritaria, nei quali l'attività venga effettivamente svolta ai sensi dell'art. 30, L.P. n. 5/2006 ed indipendentemente dal soggetto passivo IM.I.S.

## **IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.) - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) – IM.I.S.**

L'imposta comunale sugli immobili è stata sostituita dal 01/01/2012 dall'imposta municipale propria (IMU), alla quale si è affiancata del 01/01/2014 la tassa sui servizi indivisibili (TASI), entrambi poi sostituiti dall'IM.I.S. come già evidenziato sopra.

Stante il termine quinquennale previsto per gli accertamenti, si proseguirà con l'attività di recupero delle annualità precedenti avvalendosi di tutte le banche dati disponibili. Tale attività di accertamento verrà svolta direttamente dal Comune per il tramite dell'Ufficio Tributi in gestione associata.

## **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ**

Fino al 31.12.2019 l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità era affidata in concessione alla Società I.C.A. Srl. Nell'anno la gestione viene svolta direttamente dal Comune tramite l'Ufficio Tributi in gestione associata.

L'imposta comunale sulla pubblicità è applicata sulla diffusione di messaggi pubblicitari, effettuata attraverso le varie forme di comunicazione visive o acustiche. Qualora il messaggio venga diffuso attraverso manifesti, locandine o simili, viene corrisposto un diritto sulle pubbliche affissioni, comprensivo dell'imposta.

## **CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)**

Fino al 31.12.2019 l'accertamento e la riscossione della TOSAP era affidata in concessione alla Società I.C.A. Srl. Nell'anno 2020 c'è l'istituzione della COSAP con la gestione svolta direttamente dal Comune tramite l'Ufficio Tributi in gestione associata.

Sono soggette al canone le occupazioni, permanenti e temporanee, di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei parchi e giardini e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati ed alle occupazioni che interessano aree private soggette a pubblico passaggio.

## **TARIFFA RIFIUTI (TIA)**

Dal 01/01/2014 è entrato in vigore il tributo previsto dall'art. 1 commi 641 e segg. della legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), denominato Tassa sui Rifiuti (TARI), che ha sostituito la TARES, applicata per il solo anno 2013, della quale ha ripreso sostanzialmente le norme applicative. Detta norma ha consentito ai comuni di applicare, in luogo della tassa la tariffa puntuale di cui all'art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

Il principio imprescindibile è che il gettito sia tale da coprire interamente il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ma, a differenza della TARES, al contribuente non viene più richiesta la maggiorazione spettante allo Stato e che finanziava i costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.

## **Deliberazione delle tariffe annuali:**

A seguito delle prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n. 443 e 444 del 31 ottobre 2019, sono sorti degli obblighi precisi in capo ai Comuni e ai gestori del servizio di gestione dei rifiuti sia relativamente alla predisposizione dei Piani economico finanziari – e delle conseguenti deliberazioni di approvazione delle tariffe

all'utenza - che per la loro validazione ai fini di una successiva approvazione da parte di ARERA. L'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale A.S.I.A. con sede in Lavis (TN), consorzio tra Comuni cui aderisce anche l'Amministrazione comunale di Cimone, gestore del servizio relativo ai rifiuti solidi urbani dovrà avviare e concludere, quanto prima, la predisposizione del PEF secondo il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), in tempo utile (di massima fine febbraio) per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe del servizio rifiuti. In relazione a tale ultimo adempimento, con una modifica al DL n. 124/2019 (convertito con L. 157/2019), per il 2020 il termine per l'approvazione dei Regolamenti e delle tariffe risulterà sganciato dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione, prevedendone l'autonoma scadenza al 30 aprile.

## **TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

A far data dall'01.01.2016, è stata applicata la nuova disciplina tariffaria in conformità alle nuove disposizioni introdotte con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2437 di data 9 novembre 2007, con cui è stato approvato il nuovo testo unico delle disposizioni riguardanti la tariffa del servizio di acquedotto. In particolare il nuovo testo ha introdotto i seguenti aspetti di novità:

- ha previsto una tariffa per abbeveramento bestiame da determinarsi in misura fissa, pari al 50% dei costi fissi e della tariffa base unificata da applicarsi sui consumi per la copertura dei costi variabili;
- ha previsto la possibilità di introdurre una tariffa per acqua non potabile;
- ha previsto la possibilità di prevedere una tariffa gratuita per le fontane pubbliche e per le bocche antincendio pubbliche;
- ha previsto la possibilità di determinare tariffe differenziate per le residenze secondarie;
- ha modificato la struttura minima degli scaglioni di consumo ai quali corrisponde l'applicazione di tariffe variabili differenziate, prevedendo un minimo di tre scaglioni per gli usi domestici, cui far corrispondere rispettivamente una tariffa agevolata, una tariffa base e una tariffa maggiorata;
- ha previsto la copertura obbligatoria dal 01.01.2008 del 100% dei costi individuati nel piano finanziario a mezzo del gettito derivante dalla tariffa;

### **Deliberazione delle tariffe annuali:**

Il Comune di Cimone, delibera prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione di ogni anno, le tariffe valide per l'anno stesso.

Inoltre, si rileva, ai fini nelle uscite del bilancio, il canone di depurazione di competenza della Provincia Autonoma di Trento.

## **INDICAZIONE GENERALI SULLA POLITICA TARIFFARIA**

La politica tariffaria deve imprescindibilmente tenere conto della realtà socio-economica del tessuto connesso all'ente locale, di cui sarà un riflesso. Al di là delle scelte programmatiche e dei necessari piani economico-finanziari di sostenibilità, sarà necessaria anche l'adozione di fasce differenziate di contribuzione, al fine di non gravare su soggetti redditualmente svantaggiati e di effettuare una corretta perequazione delle risorse anche tra le famiglie. Questo è stato uno dei motivi di introduzione, nell'ambito dei servizi pubblici locali, dell'indicatore ICEF.

Il Comune di Cimone utilizza da tempo l'indicatore ICEF per il servizio asilo nido e per il servizio mensa della scuola materna.

Tutte le tariffe sono adottate dal competente organo sotto forma di provvedimento.

L'Amministrazione comunale intende impegnarsi e impegnare la struttura comunale ad un'attenta analisi quantitativa e qualitativa delle tariffe in essere, con una visione di sistema e di dettaglio, al fine di valutare e ponderare eventuali adeguamenti o modifiche delle stesse secondo principi di equità e buona amministrazione.

## **6. FONDO DI RISERVA, FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ, FONDO RISCHI SOCCOMBENZA**

### **Accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Il principio contabile della competenza finanziaria potenziata prevede che le entrate siano accertate nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva, con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito. In linea generale le entrate, ad eccezione di alcune tipologie tassativamente previste nei Principi contabili, vengono accertate per il loro intero importo. Contestualmente, per ragioni di prudenza, viene previsto l'obbligo di costituire il fondo crediti di dubbia esigibilità. Quest'ultimo rappresenta un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esazione possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Con riferimento alle entrate di dubbia e difficile esazione, tale scelta è rimessa a ciascuna amministrazione. Per quanto riguarda invece la quantificazione dell'accantonamento, la norma prevede la possibilità per gli enti locali di stanziare per il 2020 almeno il 95% dell'importo quantificato nel prospetto riguardante il Fondo crediti da allegare al bilancio di previsione. E dal 2021 tale soglia è fissata al 100%.

Si ricorda che i comuni trentini applicano i termini delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e ss.mm e i relativi allegati con un anno di posticipo, e potranno quindi stanziare nel bilancio previsionale una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità:

- nel 2020 pari almeno al 85%;
- nel 2021 pari almeno al 95%;
- nel 2022 pari almeno al 100%;

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente.

La particolare situazione del Comune di Cimone fa sì che non vi siano riscossioni dirette:

\* della Tariffa Rifiuti (TIA) in quanto in carico all'Ente gestore A.S.I.A. Nel bilancio comunale, infatti, non vi sono costi relativi al servizio ma nella parte entrate è previsto lo stanziamento riguardante il riversamento da parte dell'Ente gestore dei costi sostenuti dal Comune;

\* delle sanzioni per violazioni al codice della strada in quanto queste ultime in carico al Comune di Trento quale Ente Capofila della gestione associata Trento Monte Bondone che ne cura la totale riscossione;

\* delle rette di asilo nido in quanto anche esse in carico all'Ente gestore "Scuola equiparata dell'Infanzia E. Mosna" di Aldeno a cui è stato affidato in concessione il servizio.

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziata che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

Considerate le esclusioni sopra riportate, sono state individuate alcune risorse d'incerta riscossione e segnatamente:

a) le entrate ICI/IMUP/IMIS derivanti da attività di accertamento e liquidazione dell'imposta (entrata tributaria non accertata per cassa);

b) le entrate per fitti attivi;

c) le entrate per le tariffe relative al servizio idrico integrato;

d) le entrate per rette pagate dai privati per il servizio mensa scuola materna.

Occorre qui precisare che se le percentuali di incasso riferite alle entrate di cui alle lettere a) e b) sono del 100% senza costituire per il momento fonte di preoccupazione per la loro esigibilità anche per gli esercizi futuri non altrettanto si può affermare per le risorse di cui alla voce c) e d).

Le attività di controllo e accertamento, seguite dall'ufficio tributi in gestione associata, continueranno anche nel triennio in oggetto.

2. Calcolare, per ciascun capitolo, la media aritmetica (media semplice sui totali).

La scelta della media aritmetica è stata effettuata in considerazione della particolare tipologia di entrata oggetto del calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità, ritenendo moderatamente basso il rischio di mancato introito. Tutti i dati necessari al calcolo delle quote di accantonamento sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni.

3. Determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

La dimensione iniziale del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

Nell'allegato al bilancio relativo al FCDE sono riportate le somme accantonate a bilancio per il triennio 2020 – 2022. Per quanto riguarda la quantificazione del fondo per il 2020 si riporta lo schema seguente, precisando che si è adottato il metodo della media semplice (aritmetica) sui totali:

TIPOLOGIA	% media inesigibilità periodo 2012-2016	PREVISIONE BP 2020	FCDE 2020
EVASIONE FISCALE	-	1.000,00	0,00
FITTI ATTIVI	-	9.150,00	0,00
CICLO IDRICO	5,58	90.000,00	5.018,92
RETTE PAGATE DA PRIVATI PER SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA	0,38	8.000,00	30,40

Previsione		Quota fondo	Quota a Bilancio	
			Quota annua minima	Importo stanziato
<b>2020</b>	<b>€ 98.000,00</b>	€ 5.049,32	€ 4.796,85	€ 4.800,00
<b>2021</b>	<b>€ 98.000,00</b>	€ 5.049,32	€ 5.049,32	€ 5.050,00
<b>2022</b>	<b>€ 98.000,00</b>	€ 5.049,32	€ 5.049,32	€ 5.050,00

## ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

### 1. Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo non è stato costituito in quanto non vi sono allo stato attuale cause in corso.

## 2. Fondi di riserva

Per garantire la flessibilità del bilancio è previsto un fondo di riserva conforme ai limiti di cui all'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e cioè non superiore al 2% né inferiore allo 0,30% delle spese correnti iscritte a bilancio.

Per il 2020 il Fondo di riserva è pari ad Euro 7.150,00.= pari allo 0,78% delle spese correnti e quindi rientrante nei limiti previsti dalla citata normativa. Per il 2021 ammonta ad € 4.500,00.= e per il 2022 ammonta ad € 4.500,00.-=.

Per il 2020 il Fondo di riserva di cassa è pari ad euro 100.000,00.= e rientra anch'esso nei limiti previsti dall'art. 166 del Testo Unico degli Enti Locali (0,2% delle spese finali).

**Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.**

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2020-2021 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2019; al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2019 accertato ai sensi di legge.

## 7. ENTI, ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETÀ PARTECIPATE

In ottemperanza a quanto previsto al punto 9.11 del Principio contabile applicato della programmazione, si riportano di seguito:

- tabella con l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale (lett. i) del p.to 9.11);
- elenco dei propri enti ed organismi strumentali (lett. h) del p.to 9.11).

<b>DENOMINAZIONE ENTE O ORGANISMO PARTECIPATO</b>	<b>CODICE FISCALE PARTITA IVA</b>	<b>% PARTECIPAZIONE</b>
Trentino Riscossioni spa	02002380224	0,006%
Azienda di promozione Turistica Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi – S.r.l.	01850080225	0,7194%
Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale – consorzio tra comuni (in house)	01389620228	0,76%
Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop. (in house dal 01.01.2018)	01533550222	0,51%

Inoltre, non risulta alla data odierna l'esistenza di enti controllati dal Comune stesso.

## **8. GARANZIE PRESTATE AD ALTRI ENTI**

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2020, così come prevista dal paragrafo 9.11 lett. f) del principio applicato della programmazione, richiede un elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

**A tal fine si precisa che il Comune di Cimone non ha in essere, alla data odierna, alcuna garanzia a favore di altri.**

## **9. STRUMENTI DERIVATI**

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2020, così come prevista dal paragrafo 9.11 lett. g) del principio applicato della programmazione, richiede una adeguata precisazione sugli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

**Anche a tal fine si precisa che alla data odierna il Comune di Cimone non ha sottoscritto contratti in strumenti derivati.**

## 10. ANALISI DEI SERVIZI EROGATI

L'Ente locale ha, per propria natura, tra i propri obiettivi principali da conseguire l'erogazione di servizi alla collettività amministrata nell'ambito del perseguimento del generale interesse pubblico.

Tali servizi si distinguono in servizi istituzionali e servizi a domanda individuale.

I servizi istituzionali sono quelli considerati obbligatori perché esplicitamente previsti dalla legge ed il loro costo è generalmente finanziato attingendo alle risorse generiche a disposizione dell'ente, quali ad esempio i trasferimenti attribuiti dallo Stato o, come nel caso dei Comuni trentini, dalla Provincia Autonoma di Trento o le entrate di carattere tributario.

Tali servizi sono caratterizzati dal fatto che l'offerta non è funzione della domanda: la loro esistenza deve, comunque, essere garantita da parte dell'ente, prescindendo da qualsiasi giudizio sull'economicità.

All'interno di questa categoria vengono ad annoverarsi l'anagrafe, lo stato civile, la leva militare, la polizia locale, i servizi cimiteriali, la statistica e, più in generale, tutte quelle attività molto spesso caratterizzate dall'assenza di remunerazione poste in essere in forza di un'imposizione giuridica.

I servizi a domanda individuale, anche se rivestono una grande rilevanza sociale all'interno della comunità amministrata, non sono previsti obbligatoriamente da leggi.

Essi si caratterizzano per il fatto che vengono richiesti direttamente dai cittadini dietro pagamento di un prezzo, molto spesso non pienamente remunerativo per l'ente, ma non inferiore ad una percentuale di copertura del relativo costo, così come previsto dalle vigenti norme sulla finanza locale.

La percentuale di incidenza dei servizi a domanda individuale attivati nel Comune di Cimone a carico degli utenti è la seguente.

Dati da rendiconto anno scolastico 2018/2019:

<b>SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE</b>	<b>Copertura in %</b>
Scuola materna	96,11%

Tra gli obiettivi dell'amministrazione vi è quello di attivare un processo che consenta, in base all'analisi dei dati di utilizzo dei servizi, ai costi degli stessi, alla tipologia dei soggetti fruitori, ed a parametri che tengono conto delle condizioni economiche degli utenti, di assumere le necessarie decisioni in merito al tasso di copertura in percentuale dei servizi a domanda individuale.